

GIOVANNI DE CASAMARIS E L'ABIURA DI BILINO POLJE 1203 – GIUDICE DELEGATO PAPALE IN BOSNIA*

Ivan MAJNARIĆ**

L'intervento si propone di indagare alcuni aspetti dell'abiura di Bilino polje e di suggerire i cambiamenti nella loro comprensione storica finora esistente. L'autore si occupa della posizione ecclesiastico-legale del cappellano papale Giovanni de Casamaris ricercando a quale categoria dei legati pontifici apparteneva. Alla luce di quanto emerso dalla ricerca si offre la riflessione sul rapporto del papa Innocenzo III e della Curia papale verso l'ortodossia della comunità religiosa bosniaca in generale, e si interpreta l'abiura di Bilino polje come la conseguenza del compromesso, dal punto di vista della Curia tra la situazione politica dei Balcani e i principi teologici dei cristiani, il compromesso causato dalla preoccupazione pastorale del Papa per la salvezza dei fedeli e dalla percezione del bano Kulin come protettore mondano indispensabile per quella premura.

Parole chiave: Medioevo, papato, abiura di Bilino polje, Giovanni de Casamaris, giudici delegati, bano bosniaco Kulin, cristiani

L'atto dell'abiura di Bilino Polje dall'8 al 30 aprile del 1203, con il quale, almeno dal punto di vista della Curia papale, si conclude la fase del regolamento della comunità religiosa situata sul territorio sotto il dominio del bano bosniaco Kulin, ha suscitato grande interesse nella ricerca storiografica. Grazie al valore delle fonti storiche, l'atto dell'abiura fu osservato nei diversi aspetti della realtà di quel tempo: storici, storico-geografici, teologici e filologici.¹ Sol-

* Il contributo è la modificazione dell'articolo in croato intitolato *Papinski kapelan Ivan od Casamarija i Bilinopoljska abjuracija 1203. Papinski legat koji to u Bosni nije bio?* [Il cappellano papale Giovanni de Casamaris e l'abiura di Bilino polje del 1203. Il legato papale che non lo fu in Bosnia?] pubblicato in: «Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 50 (2008), pp. 1-13.

** Ivan Majnarić, Ph. D., Catholic University of Croatia, Department of History, Zagreb, Croatia

¹ Il tema non ci consente l'analisi più dettagliata dei contributi della storiografia croata che trattano la questione di ortodossia della comunità religiosa bosniaca alla fine del XII e all'i-

tanto alcuni autori hanno studiato con successo il contesto più ampio, quello europeo nel quale l'atto fu effettuato.² E, infatti, quel contesto è di particolare interesse per la conoscenza adeguata dell'abiura, delle sue cause e conseguenze. Questo contributo prende in esame un aspetto di quel più ampio. Infatti, lo studio del ruolo affidato al cappellano papale Giovanni, monaco cistercense del monastero Casamari, durante l'abiura, consente l'analisi del rapporto del papato verso la comunità religiosa bosniaca. Non ci si soffermerà, però, sull'analisi più dettagliata delle fonti,³ alle quali si rinvierà con alcune annotazioni. Prima di tutto, infatti, bisogna conoscere meglio Giovanni de Casamaris, rappresentante pontificio davanti al quale fu effettuata l'abiura.

Giovanni de Casamaris eseguiva alcune missioni sulla costa adriatica orientale già prima del suo arrivo in Bosnia. Verso la metà del 1197 e, a quanto

nizio del XIII secolo. Tuttavia si deve menzionare che la questione di ortodossia in Bosnia in generale è uno dei temi più trattati nella medievistica croata e che la bibliografia esauriente è consultabile in: Franjo Šanjek, *Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku* [I krstjani della Bosnia e dello Hum e movimento cataro-dualistico nel Medioevo], Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1975, pp. 11–25; Franjo Šanjek, *Les chrétiens bosniaques et le mouvement cathare: XII-XV siècles*, Bruxelles: Nauwelaerts, 1976; Jaroslav Šidak, *Studije o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu* [Studi sulla Chiesa bosniaca e sul Bogomilismo], Zagreb: Liber, 1975; F. Šanjek, *Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13–15. st.)* [I krstjani della Bosnia e dello Hum in fonti storiche (secc. XIII-XV)], Zagreb: Barbat, 2003, pp. XIII-XXX; F. Šanjek, *Bosansko-humski krstjani (uz 800. obljetnicu bilinopoljske abjuracije)* [I krstjani della Bosnia e dello Hum (con il 800° anniversario dell'abiura di Bilino polje)], «Rad HAZU», 487 (2004), pp. 234-236; negli articoli pubblicati nella rivista «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003) (il numero è dedicato al tema dell'abiura di Bilino polje del 1203) e nel volume degli atti *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005.

² Di particolare interesse: Mladen Ančić, *Bilinopoljska abjuracija u suvremenom europskom kontekstu* [L'abiura di Bilino polje nel contesto europeo], «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 17-38 e M. Ančić, *Bosanska banovina i njezino okruženje u prvoj polovici 13. stoljeća* [Il Banato di Bosnia nella prima metà del Duecento], in *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 11-25; Lujo Margetić, *Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine* [Alcune domande dell'abiura di Bilino polje del 1203], «Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 46 (2004), pp. 85-92 e la versione ampliata e modificata: L. Margetić, *Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine* [Alcune domande dell'abiura di Bilino polje del 1203], in *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 27-103; e F. Šanjek, *Abjuracija bosansko-humskih krstjana u kontekstu heterodoksnih pokreta na kršćanskom zapadu u 12./13. stoljeću* [L'abiura dei krstjani della Bosnia e dello Hum nel contesto dei movimenti eterodossi dell'Occidente cristiano nel XII/XIII secolo], «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 11-17; Elma Hašimbegović, *Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni* [Le prime notizie circa l'aspetto di eresia in Bosnia], «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 39-47; Jadranka Neralić, *Srednjovjekovna Bosna u diplomatskim spisima Rimske Kurije* [Bosnia medievale nei documenti diplomatici Curia romana], in *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 371-386.

³ Ci sono numerosi esempi nella bibliografia finora citata, tra i quali emerge il contributo: Dragutin Kniewlad, *Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanima* [La credibilità di fonti latine sui cristiani bosniaci], «Rad JAZU», 270 (1949), pp. 127-144.

pare, nella prima metà del 1198, è menzionato come legato pontificio a Ragusa a proposito della valutazione e poi della conferma al monastero di Santa Maria di Lacroma del diritto di proprietà della chiesa di Santa Maria a Rogiatto. A causa della mancanza di fonti specifiche, non è possibile verificare se in questo caso esercitasse la missione di legato sulla costa orientale adriatica oppure fosse legato con diritto generale di legazione di passaggio verso la destinazione alla quale fu poi mandato.⁴ Già durante il 1199 papa Innocenzo III mandò Giovanni, insieme al suddiacono Simeone, alla duplice legazione a Doclea. Essi consegnarono il pallio all'arcivescovo delle Antivori Giovanni, tennero il sinodo e approfondirono le relazioni tra il papato e Vukan, sovrano di Doclea, e suo fratello Stefano, gran prefetto serbo.⁵ Vennero anche a conoscenza del fatto che Vukan aveva denunciato Kulin per il sostegno agli eretici. Dopo il ritorno alla Curia, il papa, probabilmente già nel novembre del 1199, affidò a Giovanni la missione di legato a Costantinopoli.⁶ Giovanni si trovò di nuovo nella zona più vasta del retroterra adriatico-orientale, in Bosnia (di cui si parlerà in seguito), nella seconda metà del 1202 e nella prima metà del 1203, dopo di che partì per la legazione nell'Impero bulgaro.⁷ I bozzetti della sua vita illustrano in modo esemplare sia l'avanzamento gerarchico nell'amministrazione ecclesiastica verso la fine del XII e all'inizio del XIII secolo, sia le attività del cappellano papale e del familiare come rappresentante pontificio.⁸ Questa missione di Giovanni in Bosnia, tuttavia, non è stata ancora studiata in modo adeguato rispetto al contesto della sua attività del legato pontificio.

In realtà, gli storici, ricercando il ruolo del papa nella questione della comunità religiosa bosniaca, hanno trascurato il quadro giuridico dell'attività di Giovanni de Casamaris. Il suo ruolo durante l'abiura e l'abiura stessa sono

⁴ Sul significato del diritto generale di legazione cfr. Ivan Majnarić, »Ruka i oko gospodina pape« - papinski legati u drugoj polovini XII. stoljeća [»La mano e l'occhio di signor Papa« - legati pontifici nella seconda metà del XII secolo], «Croatica Christiana periodica», 30 (2006) 57, pp. 31-53, ivi pp. 42-45.

⁵ Del contesto più ampio di questa legazione doppia cfr. usp. I. Majnarić, *Papinstvo i Barska (nad)biskupija u drugoj polovici XII. stoljeća* [Il papato e l'Arcidiocesi di Antivari nella seconda metà del XII secolo], in *Hrvatsko-crnogorski dodiri/crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja*, Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Matica hrvatska, 2009, pp. 89-105.

⁶ Cfr. *Die Register Innocenz' III.* (d'ora in poi Reg. Inn.), Bd. II, doc. 200 (209), pp. 382-389; doc. 202 (211), pp. 394-397.

⁷ Su Giovanni de Casamari cfr. Werner Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216*, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984, p. 343; Reg. Inn., II, p. 323, nota 3; J. Neralić, *Srednjovjekovna Bosna* [Bosnia medievale], p. 375; Condar Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, vol. 1, Monasterii: Sumptibus Librariae Regensbergianae, 1913, pp. 98, 396.

⁸ Reinhard Elze, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 36 (1950), pp. 145-204, ivi pp. 181-182; W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 343.

osservati con la distanza storica, cosicché le conoscenze delle circostanze religiose in Bosnia e in Zacumia dei tempi successivi (a partire del 1220) sono state utilizzate in modo poco critico nella spiegazione dell'abiura. Inoltre, non è ravvisata oppure non è abbastanza accentuata la distinzione, straordinariamente importante, tra i diversi punti di vista del papato verso gli eretici e verso quelli che proteggevano l'eresia, la permettevano o non reagivano contro di essa. Questa diversa considerazione è essenziale nella ricostruzione della missione di Giovanni, e sarà analizzata minutamente.

Nelle opere storiografiche si evidenzia un vasto consenso sulla missione di Giovanni de Casamaris in Bosnia: si menziona come legato papale, cioè membro di una delle tre classi dei rappresentanti pontifici, accanto ai giudici delegati e i nunzi. Intanto, le fonti esistenti riguardanti la sua missione in Bosnia lo menzionano come legato soltanto una volta e indirettamente. Bisogna evidenziare che i documenti di provenienza papale non gli attribuiscono quel titolo, ma lo fa Emerico, re d'Ungheria e di Croazia, nella chiusa della di una lettera ad Innocenzo III dopo averlo nominato quattro volte senza il titolo di legato.⁹ Inoltre, per la discussione, è indicativa la lettera di Innocenzo III all'arcivescovo di Spalato Bernardo e a Giovanni stesso del 21 novembre 1202. In essa il papa riassume i rapporti fino ad allora esistenti tra Kulin e la Curia per quanto riguarda la questione dell'ortodossia della comunità religiosa bosniaca, usando alcune formule importanti. Cioè, essendogli giunta notizia che ci siano molti uomini in Bosnia inclini all'eresia catara, il papa mandò Emerico affinché ordinasse a Kulin di esiliare gli eretici dal territorio sotto il suo dominio e di confiscare i loro beni. Il papa riporta che Kulin si è scusato spiegando che a suo avviso non si tratta di eretici, ma cattolici, anzi che è pronto inviarli alla Curia perché il papa possa, esaminata la loro fede, confermarla o condannarla. Perciò Kulin, sotto la scorta dell'arcivescovo raguseo Bernardo e dell'arcidiacono raguseo Marino, manda a Roma alcuni sospetti d'eresia. Tramite loro prega il papa di inviare un confidente adeguato che in Bosnia avrebbe confermato l'ortodossia della fede di Kulin e della sua gente, cioè: *evellens et plantans que secundum deum evellenda cognoverit et plantanda*. Siccome il papa desiderava dare la possibilità di redenzione alle anime traviate, dopo essersi consultato con il collegio cardinalizio, affidò a Giovanni la missione bosniaca. Il papa ordinò all'arcivescovo di Spalato Bernard, esperto della situazione locale, di aiutare Giovanni a esaminare l'ortodossia di Kulin, di sua moglie e del suo popolo. Se avessero trovato tutto conforme alla fede cattolica e alla dottrina apostolica, sarebbero scagionati dell'accusa. Nel caso che avessero trovato degli eretici, dovevano, senza l'approvazione dell'appellazione, reagire secondo il decreto papale *Vergentis in senium*.¹⁰

⁹ Nella lettera al papa dalla seconda metà del 1203, probabilmente in settembre secondo Reg. Inn., VI, doc. 211 (212), pp. 361-362.

¹⁰ Reg. Inn., V, doc. 109 (110), pp. 218-219.

Secondo l'interpretazione di Innocenzo, Kulin, infatti, chiese l'invio di un legato *de latere*, come dimostra, oltre dal menzionato sintagma *virum de latere*, l'uso della variante del così detto ammonimento di Geremia.¹¹ Però, bisogna anche ricordare che, durante il pontificato di Innocenzo, l'ammonimento di Geremia perse l'esclusività riservata al comportamento delle missioni dei legati. Anzi, le parole dell'ammonimento furono una delle citazioni bibliche centrali della cosmologia di Innocenzo,¹² che le usava spesso in diverse occasioni, cosicché non si può determinare in modo univoco se nella lettera esse caratterizzino la missione del legato.

Un altro sintagma importante nella lettera è *appellatione remota*. Si tratta del sintagma con il quale si caratterizzavano gli incarichi dei giudici delegati (*iudices delegati*). Essi, essendo rappresentanti legali pontifici fuori sede, indagavano e pronunziavano la sentenza in alcuni casi canonici controversi, e il loro servizio durava finché non li risolvessero. Di solito erano eletti tra il clero locale, vescovi o abati perché si trovassero i migliori conoscitori delle consuetudini locali. Ogni singolo caso poteva essere affidato a due o tre giudici. Il servizio poteva essere esercitato anche da un legato con l'autorizzazione speciale. Durante il pontificato di Celestino III furono circoscritti chiaramente i diritti del legato e dei giudici delegati, cosicché fu terminata la prima tappa nella costituzione dell'istituzione dei giudici delegati.¹³ Essi furono sottomessi ai legati in tutti i casi eccetto in quello che gli era affidato.¹⁴ Il sintagma *appellatione remota* eliminava la possibilità del nuovo ricorso e in tal modo conferiva al giudice delegato il pieno potere della condanna finale.¹⁵ Bisogna tuttavia sottolineare

¹¹ Geremia (1, 10): *Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare*. Sul significato e sull'uso delle parole del così detto ammonimento di Geremia nell'effettuazione di legazione cfr. I. Majnarić, »Ruka i oko gospodina pape«, pp. 44-45.

¹² In breve sulla cosmologia di Innocenzo cfr. I. Majnarić, *Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159-1204)* [I legati pontifici sulla costa orientale dell'Adriatico (1159-1204)], Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008, pp. 112-115 e la bibliografia lì citata.

¹³ Sui giudici pontifici delegati cfr.: Ian Stuart Robinson, *The Papacy 1073-1198: Continuity and Innovation*, Cambridge: Cambridge University Press 1993, pp. 175-176; Richard Antone Schmutz, *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios, and Judges-Delegate*, «Studia Gratiana», 15 (1972), pp. 441-465, ivi p. 444, 460-463; Ina Friedländer, *Die päpstlichen Legationen in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jahrhunderts (1181-1198)*, (Historische Studien 177), Berlin: E. Ebering, 1928 (Nachdruck, Vaduz: Krause, 1965), p. 109; cfr. Robert C. Figueira, *Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority*, in *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages*, Ithaca: Cornell University Press, 1989, pp. 191-211, ivi p. 193; Jane E. Sayers, *Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198-1254*, Oxford: Oxford University Press 1997, pp. 5-11, 25-34.

¹⁴ *Decretalium d. Gregorii papae IX compilatio (Liber extra)*, col. 1-1340 (d'ora in poi: X), I.30.2, in *Corpus Iuris Canonici* (ed. Æ. Friedberg), Pars secunda, Decretalium collectiones, Graz 1959 (Unveränderter Nachdruck der 1879 in Leipzig bei B. Tauchnitz erschienenen Ausgabe; d'ora in poi: CorpIC, II, vicino al numero di colonna)

¹⁵ Il motivo è la premura della Curia di organizzare in modo più effettivo il sistema giudiziario cioè di esimersi dai ricorsi infiniti e dell'indugio dei processi.

che, l'istituzione dei giudici delegati verso la fine del XII e all'inizio del XIII secolo, non fu tale da escludere la possibilità di alcune incoerenze o mancanze di sistematicità.

Oltre le formule menzionate nel caso di Giovanni, bisogna evidenziare il rapporto e l'uso del termine di "cappellano papale" e di "legato pontificio". L'uso può essere osservato attraverso la correlazione tra il titolo gerarchico e il dovere ecclesiastico. Paragonando le missioni di Giovanni a Duclea, cioè nella Dalmazia Superiore, a Costantinopoli e in Bulgaria, a differenza tra quel in Bosnia è evidente che sia il papa sia Giovanni usano allo stesso tempo le espressioni di *capellanus noster* (nel significato di *capellanus domini pape*) e *apostolice sedis legatus*.¹⁶ Mentre Giovanni svolgeva l'attività diplomatica in Bosnia, nei documenti era nominato *capellanus (summi pontificis)*. In tale contesto è di particolare interesse osservare che nemmeno l'abiura lo menziona come legato, ma come *domini I(ohannis) de Casam(ario), capellani summi pontificis a Romana ecclesia in Bosn(a) propter hoc delegati*.¹⁷

Per l'analisi dei limiti giuridici dell'attività di Giovanni in Bosnia è di notevole importanza il fatto che il papa oltre a lui, affidò la missione anche all'arcivescovo di Spalato Bernardo. Bernardo fu eletto, secondo le parole del papa, grazie alla sua conoscenza della situazione bosniaca. Inoltre è probabile che Bernardo, prima della sua residenza a Spalato, fosse già cappellano papale,¹⁸ ben addentro nelle questioni dottrinali del tempo e nell'atmosfera della Curia, e insieme a Giovanni adatto alla missione. Sebbene fosse esperto conoscitore delle circostanze locali, non si recò mai sul posto a causa dell'occupazione di Zara da parte dei crociati.¹⁹ Giovanni, probabilmente dopo aver preso conoscenza dei fatti dei quali disponeva Bernardo, effettuò infatti la missione da solo.

Infine, ci si chiede come sia stato possibile, dunque, che il re Emerico abbia nominato nella lettera al papa Giovanni "legato"? La spiegazione si trova nel proseguimento delle attività di Giovanni. Infatti, il papa, già il 27 novembre del 1202, annunciò all'imperatore di Bulgaria Kalojan, all'arcivescovo di Trnovo

¹⁶ Coticché il papa durante la missione di Giovanni a Costantinopoli lo nominò ... *dilectum filium I(ohannem), capellanum et familiarum nostrum, apostolice sedis legatum ...*; Reg. Inn., II, doc. 200 (209), pp. 382-389; doc. 202 (211), pp. 394-397.; durante la missione in Bulgaria ... *dilectum filium I(ohannem) capellanum et familiarem nostrum, apostolice sedis legatum ...*; Reg. Inn., V, doc. 115 (116), pp. 226-229; doc. 118 (119), pp. 231-233; doc. 119 (120), p. 233; oppure ... *dilectum filium I(ohannem), capellanum nostrum, ecclesie Romane legatum ...*; Reg. Inn., VI, doc. 143 (143, 144), pp. 235-238.

¹⁷ Reg. Inn., VI, doc. 141, pp. 231-233.

¹⁸ Quello si può concludere indirettamente dal ruolo di Bernardo in parecchie missioni di legazione dei cardinali diaconi che dimoravano a Spalato negli anni 1190: cfr. usp. I. Majnarić, *Papinski legati*, pp. 129-131; Slavko Kovačić (Sl. K.), *Bernard, splitski nadbiskup* [Bernard, arcivescovo di Spalato], in *Hrvatski biografski leksikon*, pt. 1, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983, p. 698.

¹⁹ Cfr. M. Ančić, *Bilino poljska abjuracija* [Labiura di Bilino polje], pp. 32-33.

Basilio e al conte Bellotti che avrebbe inviato loro il legato pontificio Giovanni de Casamaris.²⁰ Giovanni vi svolgeva l'attività di legato *de latere*, con diritto generale di legazione (*generale mandatum*), cioè teneva *plene officium legationis*. Con l'arrivo dei legati di Kalojan alla corte ungarica, dove dimorava Giovanni e con la sua preparazione per la partenza con quei legati, cominciò la missione di legato di Giovanni in Bulgaria. Quindi non dovrebbe sorprendere l'uso della parola di legato da parte di Emerico, in tale contesto e nello stile meno formale della scrittura di papa.

Tutti questi dati ci inducono alla conclusione che il papa inviò Giovanni de Casamaris in Bosnia non come un legato pontificio, ma come giudice.²¹ La decisione del papa di mandare in Bosnia anche Bernardo conferma che Giovanni non ha eseguito l'abiura come legato con il diritto generale di legazione, cioè tenendo *plene officium legationis* – benché questo, com'è già menzionato, fosse possibile.²² In effetti, il legato *de latere* poteva eseguire i diritti di legazione in qualunque tempo e spazio nonostante il primo incarico affidatogli dal papa. Di conseguenza si può pensare che Giovanni in Bosnia abbia eseguito l'abiura come legato *de latere*, mentre la sua missione riguardava la Bulgaria. Questa possibilità è improbabile. Giovanni, secondo quanto detto dal papa, doveva essere accompagnato da Bernardo. Nelle lettere del papa non c'è nessuna conferma che Bernardo sia nominato legato, anzi, Innocenzo, usa la formula suddetta *appellatione remota*. D'altronde, i legati *de latere* provenivano dalla cerchia degli impiegati della Curia, ed esercitavano le attività indipendentemente, oppure in concomitanza con l'altro legato, che apparteneva alla stessa posizione gerarchica oppure al livello inferiore. In conformità a quanto detto, avendo dovuto agire con un compagno, che fu l'arcivescovo di Spalato, Giovanni in quella missione non poteva essere il legato *de latere*.²³ La formula *appellatione remota* e le istruzioni esplicite del papa escludono la possibilità che Bernardo possa essere stato il delegato di Giovanni. Si può dunque affermare che le parole dell'abiura (*propter hoc delegati*) e la formula *appellatione remota*, in particolar modo, portino alla conclusione che Giovanni in Bosnia fu in servizio di giudice delegato. In effetti, tutta la lettera del papa a Bernardo e Giovanni si può interpretare nel senso della legittimazione dei giudici delegati.

²⁰ Reg. Inn., V, doc. 115 (116), pp. 226-229; doc. 118 (119), pp. 231-233; doc. 119 (120), pp. 233; cfr. Robert L. Wolff, *The 'Second Bulgarian Empire.' Its origin and History to 1204.*, «Speculum: a Journal of Medieval Studies», 24 (1949) 2, pp. 167-206, ivi pp. 192-196; James Ross Sweeney, *Innocent III, Hungary and the Bulgarian Coronation: A Study in Medieval Papal Diplomacy*, «Church History», 42 (1973) 3, pp. 320-334, ivi pp. 321-322; Dietmar Hintner, *Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren im Spiegel der Register Papst Innocenz' III.*, Leipzig: St.-Benno-Verlag, 1976, p. 43 ecc.

²¹ L'idea è già parzialmente esposta in I. Majnarić, *Papinski legati [I legati pontifici]*, p. 121, dove, invece, mancava il posto / impediva di per l'elaborazione di questa tesi e l'applicazione delle sue implicazioni nell'atto di abiura.

²² Cfr. gli esempi in Sayers, *Papal Judges Delegate*, pp. 25-34.

²³ Dall'argomentazione simile si può concludere che Giovanni non apparteneva nemmeno alla classe dei legati »inviati« legata, non esclusivamente da »parte« del papa.

A prima vista, invece, pare che la situazione in Bosnia in senso rigoroso non richiedeva l'attività del giudice delegato.²⁴ Fu davvero così?

L'atteggiamento diverso del papato per quanto riguarda gli eretici e quelli che proteggevano l'eresia, la permettevano o non reagivano contro di esse s'illustra meglio nella prassi della Curia verso Kulin. La reazione della Curia verso Kulin deve esser osservata nel contesto di tutta una serie di ordini papali contro i protettori dell'eresia. Già una parte del canone 27 del Terzo Concilio Lateranense (1179) prescrive il licenziamento dei vassalli e la confisca dei poteri dei conti che aiutavano i saccheggiatori dei Pirenei settentrionali nella loro devastazione nella Francia meridionale, e prevedeva la possibilità della spedizione armata contro di loro.²⁵ Una parte dei decretisti già allora considerava quel brano del canone in stretto rapporto con il brano iniziale indirizzato contro gli eretici, cosicché in un certo modo identificarono il sostegno alla rapina e quello all'eresia, portando alla confisca dei beni del governatore terrestre, con il licenziamento dei suoi vassalli e con la spedizione militare. Le sanzioni contro i sostenitori degli eretici furono in seguito elaborate (1184) da papa Lucio III nella costituzione *Ad abolendum*,²⁶ e poi nel 1199 da Innocenzo III nel decreto *Vergentis in senium*, indirizzato al clero, ai consoli e agli abitanti di Viterbo.²⁷ In questo ultimo decreto ritroviamo sia la pena secolare sia la confisca dei beni di tutti i difensori e gli intercessori degli eretici.²⁸ Vi è anche contemplato il fatto che l'espulsione degli eretici dai singoli paesi, cioè dai confini del Patrimonio di San Pietro, era affidata ai governatori secolari, secondo la raccomandazione del papa. Infatti, quella sanzione fu già trasformata in prassi nel 1197, da papa Celestino III, che, conformemente alla decisione soprannominata del Terzo Concilio Lateranense, chiamò alla spedizione militare i sovrani cattolici, cioè il sovrano supremo o le persone vicine al regnante dichiarato sostenitore degli eretici, offrendogli in premio la sua terra.²⁹ Questo era il modello seguito

²⁴ Anzitutto i giudici delegati risolvevano i problemi dentro l'organizzazione clericale.

²⁵ Norman P. Tanner, SJ, *Decrees of the Ecumenical Councils*, vol. 1, Washington, DC: Georgetown University Press, 1990, pp. 224-225.

²⁶ Sulla costituzione *Ad Abolendum* cfr. X. V, 7, 3 (CorpIC, II, 780-782).

²⁷ Sul decreto *Vergentis in senium* cfr. Reg. Inn., II, doc. 1, pp. 3-5, e la bibliografia ivi citata, soprattutto Othmar Hageneder, *Studien zur Dekretale „Vergentis“* (X, V, 7, 10). *Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz' III*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 49 (1963), pp. 138-173; Kenneth Pennington, 'Pro peccatis patrum puniri': A Moral and Legal Problem of the Inquisition, in *Popes, Canonists and Texts, 1150-1550*. Variorum Collected Studies Series; CS 412, Aldershot; Brookfield: Variorum, 1993, pp. 1-21.

²⁸ Reg. Inn., II, doc. 1, pp. 3-5; *Nec ad eos bona ipsorum ulterius revertantur, nisi eis ad cor redeuntibus et abnegantibus hereticorum consortium aliquis voluit misereri: ut temporalis saltem pena corripiat, quem spiritualis non corrigit disciplina*.

²⁹ O. Hageneder, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung: seine kanonistische Grundlegung (1150-1250)*, «Archivum Historiae Pontificiae», 1 (1963), pp. 53-95, ivi p. 68; O. Hageneder, *Studien zur Dekretale „Vergentis“*, p. 155. Nel caso del 1197 si tratta dell'invito di Celestino dei sovrani cattolici nella Penisola iberica alla spedizione contro il re León.

da Innocenzo nella repressione dell'eresia nella Francia meridionale durante e dopo il 1208, ma anche in Bosnia, tanto che, in seguito l'intera procedura fu fissata da uno dei canoni del Quarto Concilio Lateranense. Un brano del terzo canone prescrisse che il sovrano secolare che proteggeva l'eresia, la favoriva e la permetteva nel suo territorio sarebbe stato scomunicato. Nel caso in cui non si fosse pentito nell'arco di un anno, sarebbe stato lecito condannarlo come eretico, e il papa avrebbe potuto liberare i suoi vassalli dal giuramento di fedeltà e chiamare alla spedizione i sovrani cattolici che, dopo l'espulsione degli eretici, potevano legittimamente aspirare a quel territorio.³⁰

Si può ipotizzare che i casi della Bosnia e della Crociata contro gli Albigensi furono i modelli per l'emanazione del terzo canone. Così il caso della Bosnia e di Kulin rappresentarono per Innocenzo III anche un modello da seguire nelle azioni future, sia per quanto riguarda i sovrani secolari che permettevano l'eresia, sia contro le comunità religiose accusate di eresia.³¹

In conformità a quanto detto, si può osservare che nella reazione di Innocenzo al problema bosniaco ci sia stata, probabilmente, una certa cautela. Dopo la delazione (da una o più parti)³² contattò Emerico.³³ Nella lettera dell'11 ottobre 1200 il papa ripeté a Emerico la parte centrale del decreto *Vergentis in senium*, concludendo che coloro che non si ravvedessero dopo la pena spirituale, dovevano essere sottoposti alla pena secolare. Di conseguenza il papa informò che Kulin aveva ricevuto molti patarini espulsi da Spalato e da Traù, e aveva fornito loro non soltanto rifugio, ma anche aperta protezione, considerandoli cattolici e nominandoli con il loro nome autentico "cristiani". Mettendo in pericolo – secondo il pontefice – il suo territorio e se stesso. Il papa, che voleva impedire la diffusione di tale dottrina, chiamò il re ad armarsi cosicché se Kulin non avesse espulso gli eretici dal paese e confiscato i loro beni, il re avrebbe dovuto scacciare Kulin e gli eretici da tutto il regno ungarico confiscando la loro proprietà.³⁴

Il papa, dunque, invitò Emerico in modo chiaro e senza dubbi alla spedizione contro Kulin, nel caso in cui quest'ultimo perseverasse nel sostegno degli eretici. Il papa, però, distingue Kulin protettore degli eretici dagli eretici stessi. Kulin, invece, dopo aver accolto gli eretici, difendendoli, aiutandoli e garantendo per loro, espone al pericolo suo territorio. Oltre all'impossibilità della salvezza, il pericolo era rappresentato dalla deposizione di Kulin come sovrano

³⁰ X. V, 7, 13 § 2-3 (CorpIC, II, 787-788).

³¹ Sulla prassi di Innocenzo III verso le comunità religiose accusate di eresia è stato già accennato in: F. Šanjek, *Abjuracija bosansko-humskih krstjana [Labiura]*, p. 15; F. Šanjek, *Bosansko-humski krstjani [I krstjani della Bosnia e dello Hum]*, p. 243.

³² Sulla possibilità di un'altra denuncia oltre a quella di Vukan fa notare M. Ančić, *Bilinopoljska abjuracija [Labiura di Bilino polje]*, pp. 26-28.

³³ Tadija Smičiklas, *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, t. 2, Zagreb: JAZU, 1904, doc. 324, pp. 350-352.

³⁴ Ibid.

secolare. Perciò Innocenzo, in quanto curatore d'anime, con riferimento alla sua *plenitudo potestatis*, inviò la raccomandazione a Emmerico, sovrano supremo sotto la protezione della quale stava Kulin, di usare i suoi poteri a favore del cristianesimo e come protettore della Chiesa di riportare l'ordine in Bosnia. In tal caso la spedizione militare di Emerico contro Kulin, dal punto di vista del papa, entrava nella categoria della pena secolare che bensì avrebbe avuto come conseguenza l'effetto desiderato della cura pastorale. È di particolare interesse osservare come Innocenzo abbia lasciata aperta la possibilità del pentimento di Kulin, cosicché la lettera a Emerico, le informazioni della quale almeno in parte giunsero a Kulin, dovettero servire come avvertimento in previsione del pentimento, ma nello stesso tempo come un provvedimento preventivo nel caso in cui Kulin avesse persistito nel sostegno di eresia.

Due anni dopo la lettera a Emerico, la lettera all'arcivescovo di Spalato Bernardo e al cappellano Giovanni rivela un atteggiamento nuovo e diverso della Curia sulla questione dell'ortodossia della comunità religiosa bosniaca. In quei due anni si cambiò anche la retorica del papa. Mentre nella lettera a Emerico il papa caratterizza gli appartenenti alla comunità religiosa bosniaca come eretici, nella lettera a Bernardo e a Giovanni del 1202 indica che gli appartenenti a questa comunità sono resi sospetti e accusati di esser infetti di eresia catara. Infatti, pare che il papa fosse disposto a considerare ortodossa la comunità religiosa bosniaca, ma che vi scorgesse alcune irregolarità. Tale cambiamento dell'atteggiamento è causato da diverse ragioni.

Anzitutto, Emerico non era pronto a intraprendere la spedizione contro Kulin. Le ragioni si possono trovare nella posizione politica sia esterna che interna dell'Ungheria e dei regni associati a essa. A causa degli attacchi dell'imperatore dei Bulgari e dei Valacchi alla Serbia e a causa del conflitto di Emerico con lui dal 1202 al 1203,³⁵ il papa riconobbe a Emerico la proroga della partenza alla Crociata nella Terra Santa.³⁶ Nello stesso tempo, Emerico su richiesta del papa, ma anche personalmente motivato, durante l'estate del 1203 aiutò il principe boemo Ottocaro I Přemysl nella lotta dei pretendenti per il trono

³⁵ Di tale conflitto cfr. J. R. Sweeney, *Innocent III, Hungary and the Bulgarian Coronation*, pp. 321-323; D. Hintner, *Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren*, pp. 95-97; Konstant Jireček, *Istorija Srba [La storia dei Serbi]*, pt. 1, Beograd: Naučna knjiga 1952, pp. 164-165.

³⁶ Di quell'attacco testimonia il papa nella lettera a Emerico del 9 novembre 1202, cfr. Reg. Inn., V, doc. 102 (103), pp. 204-205. Bisogna accentuare che Sima Ćirković (Sima M. Ćirković, *Jedan prilog o banu Kulinu* [L'articolo sul bano Kulin], «Istoriski časopis», 9-10 (1959), pp. 71-77), che fu il primo a far osservare l'importanza di quella lettera del papa, pensò che i conflitti militari si riferissero all'attacco di Kulin contro la Serbia e a questa opinione aderì anche Mladen Ančić (M. Ančić, *Bilinopoljska abjuracija [L'abiura di Bilino polje]*, pp. 27-28). Lujo Margetić (L. Margetić, *Neka pitanja Abjuracije [Alcune domande]*, 2005, pp. 33-37; cfr. D. Hintner, *Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren*, pp. 95-97; 152-153) il primo autore croato che provò in modo convincente che non fosse Kulin ad attaccare ma l'imperatore dei Bulgari e dei Valacchi Kalojan.

tedesco.³⁷ Verso la fine del 1202 Emerico dovette rivolgere l'attenzione alla conquista di Zara da parte dei crociati. In queste condizioni, per Emerico non fu politicamente saggio entrare in conflitto con Kulin.

Durante i due anni della preparazione diplomatica delle azioni militari contro Kulin, cambiò, in fondo, anche la posizione del re Vukan, secondo sovrano secolare che poteva eseguire quest'azione e che del resto aveva denunciato Kulin. Durante lo scontro tra Kalojan e Emerico, Vukan si schierò dalla parte di Emerico, mentre suo fratello Stefano, grande prefetto serbo, dalla parte dell'imperatore dei Bulgari. In tale contesto, Vukan collegato con Emerico, impegnato nel conflitto con Kalojan e con il fratello Stefano, per affermare il titolo di gran prefetto acquistato nei conflitti, non era interessato alla spedizione contro Kulin. Al cambiamento dell'atteggiamento del papa, oltre il fatto che nessun sovrano secolare poteva portare a termine gli ordini del decreto *Vergentis in senium*, contribuì in primo luogo Kulin stesso. La decisione di Kulin di spedire due appartenenti alla comunità religiosa bosniaca presso la Curia è un segno chiaro del suo pentimento, con il quale indicò di accettare la guida del papa e – con il paragone delle due spade – di mettere la sua spada secolare a disposizione di quella spirituale. Questa fu la condizione preliminare necessaria al papa per la protezione efficace della Chiesa in Bosnia e per l'ordinamento della comunità religiosa locale. Tuttavia, è indicativo che lo stesso Kulin, a quanto pare, non trattasse gli eretici in conformità con le disposizioni del decreto *Vergentis in senium*. Al contrario, essendo cosciente delle più ampie circostanze politiche, agì da politico saggio e cedette al papa il giudizio sull'ortodossia della comunità religiosa bosniaca.

In tali condizioni Innocenzo VIII dovette affrontare l'esistenza probabile di una comunità eretica in Bosnia. Tutte queste ragioni, come pure l'esperienza della conquista dei crociati di Zara – in cui Innocenzo scoprì i risultati sgraditi del connubio tra le circostanze politiche totalmente opposte al suo modo di concepire il rapporto tra la spada spirituale e secolare – fecero sì che il papa, essendo *vicarius Christi*, cercò di avvicinare in modo più efficace la comunità religiosa in Bosnia al flusso esistente della Chiesa riformata, cioè decise di »sanzionarla« come una parte di essa. L'assenza di qualsiasi attestazione riguardo la condanna dei due membri della comunità religiosa bosniaca, inviati alla Curia, come eretici, conferma questa ipotesi. Avendo assicurato il sostegno del sovrano secolare Kulin, il papa decise di mandare in Bosnia i suoi rappresentanti. Nonostante tutto Innocenzo ebbe un certo riguardo per Emerico in quanto sovrano secolare supremo di Kulin.

I legati pontifici in realtà dovevano soltanto giudicare se Kulin, la sua famiglia e il suo popolo aiutassero e proteggessero ancora alcuni veri eretici e determinare quali caratteristiche della comunità religiosa bosniaca dei "cristiani"

³⁷ Lo testimonia il papa nella lettera a Emerico; Reg. Inn., VII, doc. 127, pp. 202-208; cfr. Z. J. Kosztołnyik, *Hungary in the Thirteenth Century*, New York: Columbia University Press 1996, p. 28.

non fossero conformi alla dottrina della Chiesa e dovessero essere riformate. Infatti, non c'era più dubbio sull'ortodossia della comunità religiosa bosniaca – benché la sua dottrina non fosse a pieno conforme alle opinioni della Curia³⁸ – ma c'era soprattutto bisogno di sanzionare ed isolare con la condanna coloro che violavano l'ortodossia della comunità cristiana. Così, da una parte, grazie alla cura pastorale, la nuova comunità si avvicinava ai flussi centrali della Chiesa e dall'altra si reagiva contro gli eretici e, con particolare fermezza contro i loro soccorritori. In tale contesto era necessaria la missione dei giudici delegati e non dei legati pontifici.

Il solo fatto della spedizione del giudice delegato in Bosnia segnò la tendenza della Curia a considerare la comunità religiosa bosniaca ortodossa, cioè trattandola come parte della Chiesa, e non al di fuori di essa. Tutto ciò fino a un certo punto fu la causa del procedimento di Giovanni, ben disposto verso la comunità religiosa bosniaca, del quale si è già discusso in storiografia,³⁹ però allo stesso tempo l'esito positivo della missione di Giovanni, confermò la legittimità delle tendenze della Curia. Proprio con l'abiura – che per i motivi già citati fu eseguita soltanto da Giovanni de Casamaris e non dall'arcivescovo Bernardo – della comunità religiosa bosniaca, confermata con il titolo di cristiani, fu prescritto il rispetto e l'applicazione degli ordini della Chiesa riformata, ma fu anche fatta una chiara distinzione tra i membri di quella e delle altre comunità eretiche, cioè degli stranieri eretici mescolati tra di loro.⁴⁰ Seguendo le direttive dei rappresentanti Kulin rinunziò ai nuovi venuti e ai loro soccorritori e, probabilmente, applicò verso gli aiutanti le sanzioni del decreto *Vergentis in senium*, cioè li cacciò dal territorio del suo regno e confiscò i loro beni.⁴¹ La questione se Kulin rinunziò a loro in quel momento non è decisiva. Giovanni stesso espresse il dubbio verso un successo di lunga durata delle sue disposizioni, qualora in Bosnia non si fosse proceduto ad una rigorosa organizzazione dell'amministrazione clericale. Col passar del tempo la sua opinione si è rivelata corretta. Il legato Giovanni, nell'attuazione del pattuito, poteva soltanto ottenere l'appoggio del re Emerico e sotto la minaccia della sua spada secolare obbligare i cristiani, ma anche Kulin e la sua famiglia a rispettare gli ordini.

Il papa Innocenzo III alla fine trasformò il fallimento diplomatico iniziale in un successo. Nelle sue decisioni fu influenzato soprattutto dalla situazione politica nei Balcani, però la sua imprevedibilità e la premura pastorale per la

³⁸ Le differenze nella dottrina sono analizzate minutamente in: L. Margetić, *Neka pitanja Abjuracije [Alcune domande]*, 2003, pp. 87-89; L. Margetić, *Neka pitanja Abjuracije [Alcune domande]*, 2005, pp. 37-51.

³⁹ L. Margetić, *Neka pitanja Abjuracije [Alcune domande]*, 2003, p. 89.

⁴⁰ Cfr. M. Ančić, *Bilinopoljska abjuracija [L'abiura di Bilino polje]*, pp. 30-31. Ančić che osserva che tra i "cristiani" c'erano i nuovi venuti eretici. La domanda chi erano quegli stranieri e da dove sono venuti esce dai limiti dell'esame.

⁴¹ Quello si conchiude dalle parole dell'abiura: *nullum deinceps ex certa scientia manicheum vel alium hereticum ad habitandum nobiscum recipiemus*; cfr. Reg. Inn., VI, doc. 141, pp. 231-233.

salvezza dei fedeli, portarono alla sanzione istantanea della comunità religiosa bosniaca. Come è già accennato, il caso della Bosnia fu al papa un modello per le azioni future verso i sovrani temporali che permettevano l'eresia, ma anche verso le comunità religiose accusate di eresia. Inoltre Giovanni de Casamaris in Bosnia separò con successo »la crusca dal frumento«.

Summary

Papal Legate and Judge John de Casamaris and the Abjuration of Bilino Polje (1203)

The article discusses several issues linked to the Abjuration of Bilino Polje, suggesting a different historiographical interpretation than the prevalent one. Special attention is paid to the ecclesiastical-legal position of the papal chaplain John de Casamaris in order to establish to which class of papal representatives he actually belonged. The paper also discusses the attitude of Pope Innocent III and the papal curia towards the question of orthodoxy of the Bosnian church and considers the Abjuration of Bilino Polje from the Roman aspect, as a result of compromise between the political situation in the Balkans and the theological tenets of the *Krstjani* church, between the pope's pastoral concerns for the salvation of the faithful and the position of Ban Kulin as a secular protector indispensable for achieving this goal.

Key words: Middle Ages, papacy, Abjuration of Bilino Polje, Ivan de Casamaris, legate judges, Bosnian ban Kulin, *Krstjani*

Fonti:

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, t. 2 (a cura di Tadija Smičiklas), Zagreb: JAZU, 1904.

Decretalium d. Gregorii papae IX compilatio (Liber extra), col. 1-1340 (d'ora in poi: X), I.30.2, in *Corpus Iuris Canonici* (ed. Æ. Friedberg), Pars secunda, Decretalium collectiones, Graz 1959 (Unveränderter Nachdruck der 1879 in Leipzig bei B. Tauchnitz erschienenen Ausgabe).

Eubel, Condar, *Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalem, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, vol. 1, Monasterii: Sumptibus Librariae Regensbergianae, 1913.

Die Register Innocenz' III., Bd. II-VI, (a cura di Othmar Hageneder; Anton Haidacher, et al.), Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1979-1995.

Tanner, Norman P., SJ, *Decrees of the Ecumenical Councils*, vol. 1, Washington, DC: Georgetown University Press, 1990.

Bibliografija:

Ančić, Mladen, *Bilinopoljska abjuracija u suvremenom europskom kontekstu [Labiura di Bilino polje nel contesto europeo]*, «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 17-38.

Ančić, Mladen, *Bosanska banovina i njezino okruženje u prvoj polovici 13. stoljeća [Il Banato di Bosnia nella prima metà del Duecento]*, in *Fenomen "kristjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 11-25.

Čirković, Sima M., *Jedan prilog o banu Kulinu [L'articolo sul bano Kulin]*, «Istoriski časopis», 9-10 (1959), pp. 71-77.

Elze, Reinhard, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 36 (1950), pp. 145-204.

Figueira, Robert C., *Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority*, in *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages*, Ithaca: Cornell University Press, 1989, pp. 191-211.

Friedländer, Ina, *Die päpstlichen Legationen in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jahrhunderts (1181-1198)*, (Historische Studien 177), Berlin: E. Ebering, 1928 (Nachdruck, Vaduz: Krause, 1965).

Hageneder, Othmar, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung: seine kanonistische Grundlegung (1150-1250)*, «Archivum Historiae Pontificiae», 1 (1963), pp. 53-95

Hageneder, Othmar, *Studien zur Dekretale „Vergentis“ (X, V, 7, 10). Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz' III.*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 49 (1963), pp. 138-173.

Hašimbegović, Elma, *Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni [Le prime notizie circa l'aspetto di eresia in Bosnia]*, «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 39-47.

Hintner, Dietmar, *Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren im Spiegel der Register Papst Innocenz' III.*, Leipzig: St.-Benno-Verlag, 1976.

Jireček, Konstant, *Istorija Srba* [La storia dei Serbi], pt. 1, Beograd: Naučna knjiga 1952.

Kniewlad, Dragutin, *Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanima* [La credibilità di fonti latine sui cristiani bosniaci], «Rad JAZU», 270 (1949), pp. 127-144.

Kosztolnyik, Z. J., *Hungary in the Thirteenth Century*, New York: Columbia University Press 1996.

Kovačić Slavko, *Bernard, splitski nadbiskup* [Bernard, arcivescovo di Spalato], in *Hrvatski biografski leksikon*, pt. 1, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983.

Maleczek, Werner, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216*, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984.

Majnarić, Ivan, »Ruka i oko gospodina pape« – papinski legati u drugoj polovini XII. stoljeća [»La mano e l'occhio di signor Papa« - legati pontifici nella seconda metà del XII secolo], «Croatica Christiana periodica», 30 (2006) 57, pp. 31-53.

Majnarić, Ivan, *Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159–1204)* [I legati pontifici sulla costa orientale dell'Adriatico (1159–1204)], Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008.

Majnarić, Ivan, *Papinstvo i Barska (nad)biskupija u drugoj polovici XII. stoljeća* [Il papato e l'Arcidiocesi di Antivari nella seconda metà del XII secolo], in *Hrvatsko-crnogorski dodiri/crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja*, Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Matica hrvatska, 2009, pp. 89-105.

Margetić, Lujo, *Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine* [Alcune domande dell'abiura di Bilino polje del 1203], «Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru», 46 (2004), pp. 85-92.

Margetić, Lujo, *Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine* [Alcune domande dell'abiura di Bilino polje del 1203], in *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 27-103.

Neralić, Jadranka, *Srednjovjekovna Bosna u diplomatskim spisima Rimske Kurije* [Bosnia medievale nei documenti diplomatici Curia romana], in *Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu*, Sarajevo; Zagreb: Institut za istoriju; Hrvatski institut za povijest, 2005, pp. 371-386.

Pennington, Kenneth, 'Pro peccatis patrum puniri': A Moral and Legal Problem of the Inquisition, in *Popes, Canonists and Texts, 1150–1550*. Variorum Collected Studies Series; CS 412, Aldershot; Brookfield: Variorum, 1993, pp. 1-21.

Robinson, Ian Stuart, *The Papacy 1073–1198: Continuity and Innovation*, Cambridge: Cambridge University Press 1993.

Sayers, Jane E. *Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198–1254*, Oxford: Oxford University Press 1997.

Schmutz, Richard Antone, *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios, and Judges-Delegate*, «Studia Gratiana», 15 (1972), pp. 441-465.

Sweeney, James Ross, *Innocent III, Hungary and the Bulgarian Coronation: A Study in Medieval Papal Diplomacy*, «Church History», 42 (1973) 3, pp. 320-334.

Šanjek, Franjo, *Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku [I krstjani della Bosnia e dello Hum e movimento cataro-dualistico nel Medioevo]*, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1975.

Šanjek, Franjo, *Les chretiens bosniaques et le mouvement cathare: XII-XV siecles*, Bruxelles: Nauwelaerts, 1976.

Šanjek, Franjo, *Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13–15. st.) [I krstjani della Bosnia e dello Hum in fonti storiche (secc. XIII-XV)]*, Zagreb: Barbat, 2003.

Šanjek, Franjo, *Bosansko-humski krstjani (uz 800. obljetnicu bilinopoljske abjuracije) [I krstjani della Bosnia e dello Hum (con il 800° anniversario dell'abiura di Bilino polje)]*, «Rad HAZU», 487 (2004), pp. 233-277.

Šanjek, Franjo, *Abjuracija bosansko-humskih krstjana u kontekstu heterodoksnih pokreta na kršćanskom zapadu u 12./13. stoljeću [L'abiura dei krstjani della Bosnia e dello Hum nel contesto dei movimenti eterodossi dell'Occidente cristiano nel XII/XIII secolo]*, «Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu», 32 (2003), pp. 11-17.

Šidak, Jaroslav, *Studije o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu [Studi sulla Chiesa bosniaca e sul Bogomilismo]*, Zagreb: Liber, 1975.

Wolff, Robert L., *The 'Second Bulgarian Empire.' Its origin and History to 1204.*, «Speculum: a Journal of Medieval Studies», 24 (1949) 2, pp. 167-206.